# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2997

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 28 luglio 1993 (v. stampato Senato n. 1326)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, MAZZOLA, RIVIERA, ROCCHI, MAISANO GRASSI; PIERANI**

Norme in materia di elezioni circoscrizionali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 luglio 1993*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 3. Fino alla integrale applicazione della presente legge, per l'elezione dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali si applicano le norme previste dagli articoli 6 e 7 della presente legge per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ».

ART. 2.

1. Per l'elezione del presidente della circoscrizione e dei consigli circoscrizionali si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 3.

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

*Stampato su carta riciclata ecologica*

DDL11-2997
Lire 500